

N. 1533

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTO,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI e SARTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1996

—————

Norme per la messa al bando totale delle mine anti-persona

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Se, fino a qualche tempo, fa l'argomento della messa al bando delle mine anti-persona veniva accolto nel mondo con difficoltà e diffidenza, oggi non è più così. Nell'ottobre del 1996 si è infatti tenuta ad Ottawa una Conferenza internazionale nel corso della quale più di cinquanta Paesi si sono dichiarati a favore della totale messa al bando di questo tipo di ordigni. Decine di Stati, tra i quali il Belgio, l'Olanda, la Germania, la Francia, il Canada, l'Australia, hanno già iniziato il processo di smantellamento del loro arsenale.

Il nostro Paese già nell'agosto del 1994 aveva adottato una moratoria unilaterale sulla produzione e vendita di mine anti-persona, ma solo recentemente, nel corso della cerimonia di apertura della 51ª Assemblea delle Nazioni Unite, il ministro degli esteri, Lamberto Dini, ha annunciato che il governo italiano rinuncia alla produzione e vendita di mine anti-persona e intende procedere alla distruzione dell'arsenale di mine anti-persona esistente in Italia.

Le dichiarazioni del Ministro degli esteri costituiscono una grande vittoria civile del nostro Paese e rispondono positivamente alle 250.000 firme raccolte dalla Campagna italiana contro le mine e alle risoluzioni contro le mine adottate da oltre 70 comuni italiani. Esse rappresentano un importante passo avanti per la messa al bando internazionale delle mine anti-persona, ma hanno un unico limite: scaturiscono da decisioni esecutive e non da una legge. È giunto ora il momento che la messa al bando delle mine anti-persona sia assicurata con una legge dello Stato.

Onorevoli colleghi! Permettetemi di ricordarvi qui che le mine anti-persona costituiscono un'arma indiscriminata che colpisce in particolare la popolazione civile, sia durante i conflitti, sia, soprattutto, dopo che i conflitti sono venuti a termine. Negli ultimi

15 anni oltre un milione di persone sono rimaste vittime di questi ordigni. Ancora oggi, ogni anno, oltre 26.000 persone cadono vittime di questi ordigni. Spesso queste persone non muoiono, ma rimangono mutilate in maniera permanente, con la perdita degli arti inferiori, di quelli superiori, spesso degli occhi. Il danno psicologico, economico e sociale arrecato con la mutilazione di queste persone è in certa misura maggiore di quello che conseguirebbe dalla morte delle stesse persone. Poiché questo è lo scopo delle mine anti-persona: demoralizzare il nemico infliggendogli un gran numero di feriti e di mutilati non tanto tra i militari, quanto tra la popolazione civile.

Oggi nel mondo sono sepolte oltre 110 milioni di mine in circa 70 Paesi, dalla Cambogia alla Bosnia, dal Mozambico alla Somalia all'Afghanistan, dalla Cecenia alla Croazia al Vietnam, dall'Uganda all'Iraq all'Angola, dall'Eritrea al Sudan all'Etiopia. Non è un caso se, come si vede, questa lista include alcuni dei Paesi più poveri del mondo: le mine anti-persona, prodotte nei Paesi industrializzati, sono divenute le armi dei poveri. Una mina può anche arrivare a costare 3 dollari per unità. Trovare quella stessa mina, disinnescarla a guerra finita costa oltre cinquecento dollari.

Onorevoli colleghi! Nel 1995 e poi ancora nel 1996 si è riunita, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, la Conferenza di revisione sull'uso di alcune armi convenzionali, tra le quali le mine anti-persona. Nel 1995 la riunione di Vienna si è conclusa con un nulla di fatto, in quanto alcuni Paesi, tra i quali Russia, Cina, India e Pakistan, si sono dichiarati contrari a qualsiasi compromesso sulla messa al bando di esse. Nel 1996, la Conferenza di revisione, riunita a Ginevra, è pervenuta ad un Protocollo che ha lasciato profondamente insoddisfatti un gran numero di Paesi. Il Protocollo, frutto di troppi

compromessi, sancisce la produzione e l'uso delle mine fornite di meccanismi di autodistruzione o autodisinnescio a tempo, le cosiddette mine «intelligenti»; e condiziona la messa al bando delle tradizionali mine «cieche» alla ricezione dello stesso Protocollo nelle legislazioni di almeno 20 dei Paesi partecipanti. Dal momento in cui i detti 20 Paesi avranno recepito il Protocollo, i Paesi detentori di mine cieche avranno nove anni per smantellare il loro arsenale.

Come si vede, si tratta di un accordo che non risolve affatto il problema delle mine anti-persona, in quanto da una parte rimanda ad un lontano futuro la messa al bando totale delle mine cieche; e dall'altra avalla l'uso delle mine «intelligenti», come se il carattere non discriminante di tali ordigni non rimanesse comunque immutato per tutto il tempo che la mina rimanga attiva.

Un grande numero di personalità si dichiarava, al termine della Conferenza, profondamente insoddisfatto dei risultati raggiunti. Si esprimevano in tal senso, tra gli altri, Sua Santità Giovanni Paolo II; il Segretario Generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali; il presidente del Sud Africa, Nelson Mandela; il Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Cornelio Sommaruga; Levi Weikman-Kelman, rabbino di Gerusalemme; Monsignor Samuel Ruiz Garcia, vescovo del Chiapas. Diversi militari facevano sentire anche la propria voce, tra questi: il generale Norman Schwartzkopf, Comandante delle Forze USA durante la Guerra del Golfo; il generale Alfred Gay Jr., ex comandante dei Marines USA; il generale Fricaud-Ragnaud, ex-capo della delegazione francese alla Conferenza per il disarmo. Tutte queste personalità affermavano esplicitamente di essere a favore di un bando globale e in tempi brevi di ogni tipo di mine anti-persona, stupide o intelligenti.

Non erano soli: 35 Paesi, che pure avevano firmato il Protocollo di Ginevra, si dichiaravano insoddisfatti ed accoglievano la proposta del Canada di riunirsi ad Ottawa nell'ottobre del 1996 per una Conferenza internazionale denominata «Verso il Bando globale delle Mine anti-persona». È stato,

infatti, nel corso di questa Conferenza, cui hanno partecipato 50 Paesi a pieno titolo e 20 in qualità di osservatori, che si è raggiunto il numero più grande di adesioni alla totale messa al bando delle mine.

Il nostro Paese è stato fino al 1994, fino cioè all'adozione della moratoria unilaterale, tra i principali esportatori di mine anti persona. Milioni di mine italiane sono disseminate ancora oggi in Paesi come l'Afghanistan, il Mozambico, il Kurdistan turco, l'Angola, il Rwanda, l'Iran. La nostra responsabilità, unitamente a quella di tutti gli altri Paesi esportatori di mine, è ancora oggi grande.

Nel corso dei lunghi e complessi negoziati di Vienna e Ginevra, l'Italia ha assunto, però, una posizione favorevole al compromesso raggiunto a Ginevra. In altre parole, si è dichiarata a favore dell'uso delle mine «intelligenti». Solo nell'ottobre di quest'anno, alla vigilia della Conferenza di Ottawa, il ministro Dini ha annunciato la decisione italiana di rinunciare alla produzione e vendita di ogni tipo di mine e di smantellare il proprio arsenale. Si è trattato di un nuovo importante sviluppo, accolto con grande favore nel corso della Conferenza di Ottawa.

Onorevoli colleghi! Le mine anti-persona non appartengono al passato. Non esistono solo i milioni di mine ereditate dai conflitti recenti. Ogni anno, ancora oggi, nel mondo si producono oltre sei milioni di mine. In questo stesso momento, centinaia di migliaia di nuove mine vengono disseminate nelle repubbliche centro asiatiche, in Cecenia, al confine tra India e Pakistan, al confine tra Perù ed Ecuador, al confine tra le due Coree, ad Haiti, in Rwanda e Burundi, nello Sri Lanka, in Algeria, al confine tra Iran e Iraq. In questo quadro, la messa al bando delle mine rappresenta una necessità urgente e improcrastinabile. La Conferenza di Ottawa ha avuto il merito di accelerare in maniera cruciale il percorso per la messa al bando globale di ogni tipo di mine anti persona, ma la battaglia non è ancora vinta. Nel dicembre dell'anno prossimo i Paesi che condividono la risoluzione di Ottawa si incontreranno di nuovo in Canada per la firma di un trattato contro le mine da parte

di tutti i Paesi che condividono questa scelta. Tale Trattato giuocherà certamente un ruolo importante nel seno delle Nazioni Unite al fine di raggiungere un nuovo Protocollo Internazionale per la messa al bando globale.

L'Italia, da questo punto di vista, può e deve intervenire nell'arena internazionale per favorire il bando globale. L'adozione di una legge per la messa al bando totale delle mine anti-persona in Italia rappresenta un passaggio obbligato per la credibilità del nostro Paese.

Onorevoli colleghi! In questo disegno di legge ci è sembrato giusto e doveroso includere un finanziamento alle operazioni di sminamento che avvengono nel mondo sotto l'egida delle Nazioni Unite e di varie organizzazioni internazionali; così come altrettanto giusto e doveroso ci è sembrato

includere un finanziamento per contribuire ai programmi di riabilitazione delle vittime delle mine anti-persona, portati avanti dalle Nazioni Unite e da altri organismi, incluse le organizzazioni non governative. Tali contributi rispondono ad una precisa necessità: cooperare allo sviluppo dei Paesi infestati da mine anti-persona. Senza la cooperazione internazionale, infatti, il risanamento e lo sviluppo di questi Paesi è praticamente impossibile.

Questo disegno di legge, infine, contiene anche una clausola di indennizzo per le società italiane produttrici di mine. L'indennizzo si riferisce unicamente ad attività di produzione precedente sia l'entrata in vigore della presente legge, che l'adozione da parte del governo nell'agosto del 1994 della moratoria unilaterale sulla produzione e vendita di mine anti-persona.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di mine anti-persona)

1. Si definisce mina anti-persona ogni dispositivo o ordigno dislocato sopra, all'interno o accanto una qualsiasi superficie e congegnato o adattato in modo tale da esplodere o causare un'esplosione come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona.

Art. 2.

(Ambito di applicazione della presente legge)

1. È vietato l'uso a qualsiasi titolo di qualsiasi tipo di mine anti-persona, fatto salvo il caso in cui tali mine siano usate esclusivamente a fini di esercitazione per operazioni di sminamento.

2. È vietata la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine anti-persona, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 1.

3. È vietata l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine anti persona o di parti di esse e la utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine anti persona o di parti di esse.

Art. 3.

(Competenze del Ministero della difesa)

1. Entro il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, il Ministero della difesa provvederà a distruggere l'arsenale di mine anti-persona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata da essere usata per addestramento in operazioni di sminamento.

Art. 4.

(Obblighi a carico dei detentori di mine anti-persona)

1. Entro il termine di cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende italiane produttrici di mine anti-persona e loro componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo mine anti-persona o parti di esse, fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 2 comma 1, devono consegnare le mine anti-persona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri, che provvedono alla loro distruzione entro il termine successivo di centoventi giorni.

Art. 5.

(Obblighi di chi dispone diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine anti-persona)

1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine anti-persona o parti di essa deve farne denuncia al Ministero della difesa entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Divieto di partecipazione in società che producano o commercializzino mine anti-persona)

1. È vietata la partecipazione, in quote o azioni, o a qualsiasi altro titolo, in società, con sede in Italia o all'estero, che producano o commercializzino mine anti-persona o parti di esse.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Chiunque usa, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, fabbrica, vende, cede, a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine anti-persona o parti di esse; o utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, di mine anti persona o di parti di esse, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 100 a 300 milioni di lire.

2. Chiunque trasgredisca agli obblighi previsti negli articoli 3 e 4 è punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 50 a 250 milioni di lire.

3. Chiunque trasgredisca all'obbligo di denuncia di cui all'articolo 5 è punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 50 a 250 milioni di lire.

4. Chiunque trasgredisca al divieto di cui all'articolo 6 è punito con la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 100 a 300 milioni di lire.

Art. 8.

(Indennizzi)

1. È autorizzata una spesa di 10 miliardi di lire come indennizzo per le società italiane produttrici di mine anti-persona in relazione alle attività di produzione di mine anti-persona precedente la data di entrata in vigore della presente legge, e precedente altresì l'adozione da parte del Governo della moratoria unilaterale sulla produzione e commercio delle mine anti-persona, avvenuta nell'agosto del 1994.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della norma di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1997.

Art. 9.

(Autorizzazione di spesa per attività di sminamento)

1. È autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per realizzare un programma quinquennale di finanziamento e di sostegno ai centri internazionali, e alle organizzazioni governative e non governative che svolgono attività di sminamento nei Paesi ove sono state collocate le mine anti-persona.

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 provvede il Ministro degli affari esteri con decreto da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle norme di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione, in pari misura, degli stanziamenti iscritti ai capitoli della categoria IV di bilancio per l'anno finanziario 1997 e relative proiezioni per gli anni seguenti, con la esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

Art. 10.

(Autorizzazione di spesa per attività in favore delle vittime delle mine anti-persona)

1. È autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per un programma quinquennale di finanziamento e di sostegno ai centri internazionali e alle organizzazioni governative e non governative per programmi di riabilitazione a favore delle vittime delle mine anti persona.

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 provvede il Ministro degli affari esteri con decreto da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla copertura dell'onere derivante dalle norme di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione, in pari misura, degli stanziamenti iscritti ai capitoli della categoria IV di bilancio per l'anno finanziario 1997 e relative proiezioni per gli anni se-

guenti, con la esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

Art. 11.

(Competenze dei Ministri degli esteri, difesa e industria per la direzione e verifica dell'attuazione della legge)

1. Il Ministro degli esteri, il Ministro della difesa e il Ministro dell'industria formeranno una Commissione congiunta finalizzata alla direzione ed alla verifica che la legge venga attuata in ogni sua parte, compresa la distruzione dell'arsenale in dotazione delle Forze armate, di cui all'articolo 3.

2. I Ministri di cui al comma 1 riferiranno semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dell'attuazione della presente legge.

